

# Mandato di difesa oltre la vita

FRANCESCO BARRESI

La Cassazione ha giudicato corretto l'iter seguito dal procuratore contro l'Inps. L'ultrattività resiste anche dopo la morte del soggetto. L'ultrattività del mandato alla lite resiste, con ricorso del procuratore, anche dopo la morte del soggetto. Lo ha spiegato la Corte di cassazione, nella sentenza 8953/2018 dell'11 aprile, che ha argomentato in merito ad un mandato di difesa «oltre-vita». Nel 2011 la Corte d'appello di Roma ravvisò il diritto di una donna a ricevere, fin dal primo luglio del 2007, l'indennità di accompagnamento, «con conseguente condanna dell'Inps alla corresponsione dei ratei». Da qui il ricorso dell'Inps con un unico atto di motivazione: l'atto di appello era stato depositato presso il giudice non dai legali, o dai parenti, ma dal procuratore della donna nel mese di luglio del 2009, sebbene la medesima fosse morta nel gennaio dello stesso anno. Quindi con conseguente nullità del ricorso. I porporati di piazza Cavour, esaminando la situazione nel concreto, hanno evidenziato come l'iter seguito dal procuratore fosse invece corretto. «In caso di morte, o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite», spiegano gli Ermellini, «che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti, ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale», concludono i magistrati, «nonché in quelle successive di sua quiescenza, od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione». Quindi la Suprema Corte ha sostenuto il principio dell'ultrattività del mandato di difesa, sostenendo la validità del ricorso in appello proposto in favore della defunta. Questa posizione però, sottolineano i porporati, «è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore dichiara in udienza, o



notificati alle altre parti, l' evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall' altra parte, o notificato o certificato dall' ufficiale giudiziario».

© Riproduzione riservata.